

49^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (14-22 dicembre 1976)	Pag. 1952
CONGEDI	1903
CORTE COSTITUZIONALE	
Trasmissione di sentenze	1905
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	1903
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 358 e 238:	
PRESIDENTE	1938
GUSSO (DC)	1938
VIGLIANESI (PSI)	1938
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	1904
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	1904
Presentazione	1938
Presentazione del testo proposto dalla 12 ^a Commissione per il disegno di legge n. 79	1904
Presentazione di relazione	1904
Trasmissione dalla Camera dei deputati	1903

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689; contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie » (324) (*Relazione orale*).

Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme nella stessa materia »:

PRESIDENTE	Pag. 1922 e passim
DE CAROLIS (DC), relatore	1922, 1927, 1932
LUBERTI (PCI)	1930, 1934
NENCIONI (MSI-DN)	1931, 1934
* PANDOLFI, ministro delle finanze	1925 e passim
PERNA	1933
ROSI (DC)	1937
RUFFINO (DC)	1929
SCAMARCIO (PSI)	1935

P R E S I D E N T E. Senatore Ruffino, poichè l'emendamento del Governo disciplina la stessa materia trattata nell'emendamento 2.0.2 di cui lei è primo firmatario, insiste per la votazione del suo emendamento?

RUFFINO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, l'emendamento del Governo recepisce in larga misura lo spirito dell'emendamento che, assieme ad altri colleghi della Democrazia cristiana, avevo proposto. Vi sono alcune differenziazioni, ma non è su queste che intendo soffermarmi.

Vi è invece una questione sostanziale che, assieme ad altri firmatari dell'emendamento, intendo portare all'attenzione del Senato ed è la questione relativa all'ulteriore proroga del termine per la dichiarazione dei possessori di aeromobili, di navi o di natanti. Non mi pare che nell'emendamento del Governo sia stato recepito il contenuto dell'ultimo comma del nostro emendamento.

Qual era in definitiva l'obiettivo, qual è la ragione in base alla quale abbiamo ritenuto di portare all'attenzione del Senato questo emendamento tendente a proporre un'ulteriore proroga di quindici giorni per l'adempimento della dichiarazione per i possessori di un barcone da diporto? Nel dibattito che si era sviluppato in sede di esame dell'emendamento proposto dal Governo il sottosegretario di Stato per le finanze onorevole Azzaro ebbe a precisare: « Proponendo una deroga all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si è mirato a raggiungere il risultato di rendere più conveniente il rientro dei natanti da diporto in Italia diminuendo la somma complessiva da pagare per l'estinzione del reato di contrabbando nel quale comunque i proprietari italiani dei natanti con bandiera estera incorrerebbero. Nello stesso tempo l'amministrazione finanziaria si impegna a non procedere alla confisca che è prevista per i reati di contrabbando ». Non essendo passato questo emendamento è chiaro che si è determinata una situazione se non di confusione sicuramente di incertezza che ha

vanificato quello che era l'obiettivo fondamentale della legge e cioè di favorire il rientro dei natanti senza particolari incentivi ma senza vessazioni inutili.

Ora è necessario instaurare una situazione di certezza del diritto per conseguire l'obiettivo che ci eravamo prefissi.

È per questo che ci permettiamo, onorevoli senatori, di insistere sull'ultimo periodo del nostro emendamento; non so se sia valido un subemendamento all'emendamento del Governo. Insisto, quindi, perchè il Senato si pronunci sul periodo in cui si afferma che « La dichiarazione per gli aeromobili, navi o natanti deve essere presentata nel termine perentorio » — è evidentemente l'ultimo termine che si assegna a costoro — « di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Io ho presente, nel sostenere con convinzione questo emendamento, i molti nostri porti turistici che sono rimasti vuoti e deserti, con privilegio dei vicini porti stranieri. Nè dimentico che le attività cantieristiche e portuali di riparazione e manutenzione dei natanti e di rimessaggio attraversano oggi gravi difficoltà per il mantenimento dei livelli occupazionali, perchè da vari mesi molte unità da diporto sono emigrate verso gli ospitali porti dei paesi vicini. L'ulteriore proroga del termine consentirà un agevole rientro e, in definitiva, l'afflusso di entrate in favore dell'erario.

P R E S I D E N T E. Senatore Ruffino, resta allora inteso che lei ritira l'emendamento 2.0.2, trasformando l'ultimo periodo dell'emendamento stesso in subemendamento aggiuntivo all'emendamento 2.0.3 del Governo.

S I G N O R I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I. L'emendamento del Governo, lo diceva il senatore Ruffino, recepisce sostanzialmente l'emendamento che reca come prima firma quella del senatore Ruffino stesso; questo emendamento non è stato